



COMUNE DI MUSSOMELI -
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 10627

7 GIU 2019

OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 30 del 16/05/2019. Richiesta chiarimenti.

Al Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Carmelo Alba

e p.c. Al Sindaco
All'Assessore Salvatore Nigrelli
Al Presidente del Consiglio
SEDE

Con la proposta n. 30 del 16/05/2019 ad oggetto "Progetto per il completamento del fabbricato mediante la realizzazione del primo piano da adibire ad attività commerciale, settore alimentare, in seno alla particella n. 1214, foglio n. 27. Proroga dell'efficacia della variante di cui alla D. C.C. 29 del 3/07/2012", si propone al Consiglio Comunale di *accogliere ovvero non accogliere la richiesta n. 3169 del 15/02/2019 a firma del Sig. Nola Gaetano prolungando, a modifica di quanto deliberato con atto n. 29 del 3/07/2012, l'efficacia della variante fino al dodicesimo mese dall'approvazione del presente atto.*

La formulazione della proposta non giova alla comprensione e alla completezza dell'iter istruttorio. In sintesi, si tratta di prorogare la concessione edilizia già concessa al richiedente Sig. Nola Gaetano, scaduta ormai da circa sei anni, per la realizzazione del primo piano del fabbricato di cui alla particella n. 1214, foglio n. 27 di proprietà dello stesso e contestualmente dell'efficacia della variante allo strumento urbanistico approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 luglio 2012, in assenza dei presupposti di legge.

Al riguardo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 3 luglio 2012 *dava atto che la variante dello strumento urbanistico sarebbe stata ritenuta decaduta qualora la ditta richiedente non avesse provveduto al ritiro della concessione edilizia entro dodici mesi dall'approvazione e all'esecuzione di lavori entro i tre anni successivi, salvo proroga espressa, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 71/78 e s.m.i., con l'automatica acquisizione della destinazione urbanistica originaria dell'area interessata in atto prevista nel vigente P.R.G..*

Orbene, nel caso di specie, non avendo la ditta provveduto al ritiro della concessione edilizia entro dodici mesi dall'approvazione della variante allo strumento urbanistico né, conseguentemente, all'esecuzione dei lavori entro i tre anni successivi, si è verificata la prospettata decadenza di cui al dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 3 luglio 2012.

Si evidenzia al riguardo che la proroga della concessione edilizia *ai sensi dell'art. 36 della l.R. 71/78*, non può riguardare provvedimenti i cui termini sono già scaduti essendo la proroga, per definizione, possibile solo ove il provvedimento sia ancora efficace. Né può essere invocato, a motivazione della proposta di deliberazione, l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 atteso che per espressa disposizione del comma 2 dello stesso, decorsi il termine di un anno per l'inizio di lavori e di tre anni per la loro ultimazione, può essere richiesta, anteriormente alla scadenza, una proroga.

Va poi considerato che, come si legge nella stessa deliberazione consiliare n. 29 del 3 luglio 2012, la sopravvenuta normativa recata dal D.P.R. 7/09/2010, n. 160, vieta la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita in variante allo strumento urbanistico, facendo pertanto emergere un altro vizio in aggiunta a quanto sopra rilevato.

Alla luce di quanto sopra, si invita la S.V. a chiarire con la massima urgenza e, comunque, prima della seduta consiliare dell'11/06/2019, già convocata, le problematiche evidenziate con la presente. Si coglie l'occasione per ribadire che le proposte di deliberazione, e in genere tutti gli atti adottati dal Comune, devono essere debitamente istruiti con la pedissequa evidenziazione delle norme di riferimento e di ogni altro elemento, primo fra tutti la motivazione, utile alla loro comprensione.

Nel caso di specie appare davvero incongrua la proposta di accogliere o non accogliere la richiesta avanzata dal richiedente sig. Nola Gaetano n. 3169 del 15/02/2019 attesa la discrezionalità che si ostenta mentre è del tutto ovvio che l'accoglimento o il non accoglimento vanno supportati dal puntuale richiamo a norme di legge a supporto delle scelte del competente Organo comunale.

Si rimane in attesa di riscontro nei termini.

Mussomeli, 06 giugno 2019

Il Segretario Generale

D.ssa Lucia Maniscalco

